

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 11/12/2025 n. 1669

Settore IV

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI N. 46/2025. DITTA AMBIENTE E TERRITORIO SCRL - SEDE LEGALE: VIA MANZONI 65, OSIMO (AN) - SEDE OPERATIVA: VIA CAMPO DELL'AVIAZIONE 7, CAMERANO. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI LEGNOSI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- il DPR 1° agosto 2011, n. 151, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015;

- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
- l’art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e il DPCM 27/08/2021, relativi ai piani di emergenza interno ed esterno;
- la D.D. n. 207 del 21/2/2022, con la quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e per le comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto;
- il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell’art. 26-bis del D.L. 113/2018;
- la DGR n. 321 del 4/03/2024, di approvazione delle “Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006”;
- la domanda del 20/12/2024, prot. Prov. 45690 di pari data e la documentazione ad essa allegata, presentata dalla Ditta in oggetto per il rilascio dell’autorizzazione unica per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti legnosi da realizzare in Via Campo dell’Aviazione 7 nel comune di CAMERANO;
- la nota n. 596 dell’8/01/2025, con cui questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di CAMERANO, ove sarà ubicato l’impianto, l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la lettera prot. 1297 del 13/01/2025, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per il 19/02/2025;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 19/02/2025, inviato con lettera prot. 7302 del 25/02/2025, conclusasi con la richiesta alla ditta di presentare entro 30 giorni le integrazioni richieste dai soggetti intervenuti, nel corso della quale si è preso atto dei seguenti contributi:
 - o documento istruttorio del 9/01/2025, col quale l’U.O. Gestione rifiuti ha chiesto chiarimenti ed integrazioni al progetto presentato;
 - o nota prot. 1297 del 15/01/2025, prot. prov. 1732 del 16/01/2025, con la quale l’azienda VIVA Servizi Spa, gestore del servizio idrico integrato, ha chiesto integrazioni ai fini dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e del relativo allaccio;
 - o parere reso con nota prot. 63381 del 16/01/2025 (prot. prov. 1919 di pari data), della Regione Marche, Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord, con la quale è stato chiesto di presentare:
 - ♣ Relazione urbanistica con definizione della variante allo strumento urbanistico vigente connessa all’intervento proposto (stralcio PRG e NTA / vigente-variante);
 - ♣ Relazione di Compatibilità geomorfologica che attesti la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del

territorio, redatta secondo il D.M.LL.PP. 11/03/1988 e il D.M. 17/01/2018 e relative circolari applicative;

- ♣ Verifica di Compatibilità Idraulica in applicazione del combinato disposto dell'art. 31 e art. 33 comma 10 della L.R. Marche n. 19/2023, secondo il documento tecnico "Criteri, modalità, indicazioni tecnico operative" e relative linee guida, di cui alla D.G.R. 53/2014 (nelle more di approvazione degli atti attuativi relativi alla L.R. 19/2023);
- documento istruttorio prot. 4096 del 3/02/2025, con il quale l'Area Governo del Territorio ha fatto presente che l'intervento è escluso dalla verifica della compatibilità con i criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e ha ritenuto che lo stesso non contrasta con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento;
- parere prot. 2236 del 5/02/2025 (prot. prov. 4634 del 6/02/2025), col quale il Comune di Camerano ha chiesto integrazioni;
- nota prot. 3346 del 14/02/2025 (prot. prov. 6026 del 17/02/2025), con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha fatto presente "che gli atti progettuali inviati sono privi di documentazione utile per le valutazioni di competenza con riferimento al DPR 151/2011 e collegato DM 07/08/2012";
- il parere prot. 5327 del 19/02/2025, prot. prov. 6399 di pari data, con il quale l'ARPAM ha chiesto integrazioni sia per la gestione dei rifiuti che per il rumore;
- le lettere prot. 16413 del 24/04/2025 e prot. 22257 del 27/05/2025 con le quali, su richiesta della ditta in oggetto, il termine per l'invio delle integrazioni chieste dalla conferenza è stato prorogato al 25/06/2025;
- la risposta alle richieste della conferenza, inviata dalla ditta il 25/06/2025, prot. 26088, 26089 e 26090 di pari data;
- la lettera prot. 28536 del 14/07/2025, con la quale è stata convocata la seconda conferenza di servizi per il 13/08/2025;
- la PEC pervenuta il 7/08/2025, prot. 32082 di pari data, con la quale la ditta ha inviato integrazioni volontarie, ritrasmettendo tra l'altro gli elaborati progettuali presentati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, aggiornati con le modifiche richieste in sede di conferenza di servizi;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 13/08/2025, inviato con lettera prot. 32930 del 14/08/2025, conclusasi con la richiesta alla ditta di presentare entro 30 giorni le integrazioni richieste dai soggetti intervenuti, nel corso della quale si è preso atto dei seguenti contributi:
 - pareri positivi con prescrizioni di Viva Servizi prot. 17100 del 21/07/2025 (prot. Prov. 29592 del 22/07/2025), relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, e prot. 17702 del 29/07/2025 (prot. Prov. 30761 del 30/07/2025), relativo all'allaccio alla pubblica fognatura;
 - parere dell'Arpam prot. 26703 del 12/08/2025 (prot. Prov. 32713 di pari data), positivo con prescrizioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il rumore e il piano di ripristino ambientale, e con richiesta di integrazioni in merito al piano di monitoraggio e controllo;
 - parere positivo con richiesta di integrazioni del Comune di Camerano prot. 13049 del 12/08/2025, prot. Prov. 32751 di pari data;

- parere positivo della Regione Marche, settore Genio Civile Marche Nord prot. 1056799 del 13/08/2025, prot. Prov. 32819 di pari data, relativamente agli aspetti geomorfologici e idraulici;
- la risposta alle richieste della conferenza, inviata dalla ditta il 12/09/2025, prot. 36192 di pari data;
- la lettera prot. 36948 del 16/09/2025, con la quale è stata convocata la terza conferenza di servizi per il 14/10/2025;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 14/10/2025, inviato con lettera prot. 41373 del 17/10/2025, conclusasi con la richiesta alla ditta di presentare entro 30 giorni le integrazioni richieste dall'ARPAM, nel corso della quale si è preso atto dei seguenti contributi:
 - parere positivo del Comune di Camerano, prot. 16176 del 14/10/2025, prot. Prov. 40531 di pari data;
 - parere positivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, prot. 18049 del 29/08/2025, prot. Prov. 40553 del 14/10/2025;
 - parere dell'Arpam, prot. 33609 del 13/10/2025, prot. Prov. 40402 di pari data, con richiesta di chiarimenti sul piano di monitoraggio e controllo, relativamente alle emissioni odorigene;
- le integrazioni inviate dalla ditta il 3/11/2025, prot. prov. 43434 del 4/11/2025;
- la lettera prot. 43638 del 5/11/2025, con la quale è stata convocata la quarta conferenza di servizi per il 25/11/2025;
- la lettera prot. 46495 del 25/11/2025, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 25/11/2025, conclusasi con l'approvazione del progetto, nel corso del quale si è preso atto del parere positivo dell'Arpam prot. 38982 del 24/11/2025 (prot. prov. 46258 del 25/11/2025);

PRESO ATTO che:

- l'attività non rientra tra quelle assoggettate alle procedure di VIA ai sensi della L.R. 11/2019;
- l'art. 208 del D.lgs. 152/2006, disciplinando l'autorizzazione unica per i nuovi impianti per il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti e le varianti sostanziali agli impianti esistenti, prevede al comma 6 che *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
- l'attuazione di quanto in progetto, modificando la destinazione d'uso del sito per la durata dell'attività, in area per industrie insalubri, necessita di variante urbanistica;
- il Comune di Camerano ha espresso, nel corso del procedimento, parere favorevole sotto gli aspetti urbanistico ed edilizio;
- il procedimento è rimasto sospeso dal 25/02/2025 al 25/06/2025, dal 14/08/2025 al 12/09/2025 e dal 17/10/2025 al 3/11/2025, ai sensi dell'art. 208, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, per la ricezione delle integrazioni richieste;

RITENUTO:

- di procedere all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208, con le prescrizioni proposte dai soggetti che hanno reso i propri pareri nell'ambito del presente procedimento;

- di sostituire ad ogni effetto, con la presente autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, il titolo abilitativo comunale previsto dalle norme vigenti per la costruzione dei manufatti in progetto;
- di prescrivere alla ditta di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13.04.2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dal 1/07/2023 fino al 30 dicembre 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell'incarico n. 1193 del 23/09/2025;

DETERMINA

- I. Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto presentato in data 20/12/2024 prot. 45690 del 20/12/2024 e successivamente integrato dalla ditta

Ambiente e Territorio SCRL (P. IVA 02348320421), con sede legale in Via Manzoni 65 – OSIMO, per la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in Via Campo dell'Aviazione 7 – CAMERANO, Foglio n. 9, particelle n. 226-334-450-452. L'approvazione del progetto costituisce, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Camerano, modificando la destinazione d'uso del sito, per la durata dell'attività, in area per industrie insalubri.

- II. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione e la gestione dell'impianto di cui al precedente paragrafo I, da parte del richiedente, ditta Ambiente e Territorio SCRL (P. IVA 02348320421), per il periodo di 10 anni dalla data della presente determinazione, limitatamente all'operazione di recupero di rifiuti classificata R13 dall'allegato C al D.Lgs. 152/2006, per le seguenti tipologie di rifiuti e relative quantità massime:

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R13)	Quantità Max Stoccabi le(tonn)	Quantità stoccaggio annuo(tonn)	Potenzialità giornaliera: 150 tonnellate
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI			
020100	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			
020107	rifiuti della silvicoltura			
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			
200200	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)			
200201	rifiuti biodegradabili			
Subtotale:		250	7500	-
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE			
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
15 *	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)			
150100	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)			
150103	imballaggi in legno			
Subtotale:		250	7500	-

- III. Di autorizzare la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. n.145/2010 (P.T.A. - Sez. D), allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. n.145/2010 (P.T.A. - Sez. D), per il periodo di 10 anni dalla data della presente determinazione, con le prescrizioni di cui pareri positivi con prescrizioni del gestore del servizio idrico, azienda Viva Servizi Spa di Ancona, allegati al presente provvedimento, prot. 17100 del 21/07/2025 (prot. Prov. 29592 del 22/07/2025), relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, e prot. 17702 del 29/07/2025 (prot. Prov. 30761 del 30/07/2025), relativo all'allaccio alla pubblica fognatura.

- IV.** Di autorizzare la costruzione dei manufatti in progetto in variante al Piano Regolatore Generale vigente, sostituendo ad ogni effetto, con la presente autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, il titolo abilitativo comunale previsto dalle norme vigenti, con le prescrizioni di cui al parere del Comune di Camerano, prot. 16176 del 14/10/2025, prot. Prov. 40531 di pari data, allegato alla presente determinazione. Deve essere data comunicazione dell'avvio dei lavori da parte del direttore degli stessi a questa Provincia e al Comune di Ancona. Le opere da realizzare sono:
- a. un edificio in cemento armato ad un piano di circa 196 mq destinato agli uffici amministrativi e gestionali della attività;
 - b. una pesa per automezzi;
 - c. tre strutture di tipo "tunnel autoportante" a copertura totale a doppia falda per complessivi 1.586 mq circa, con colonne verticali le cui piantane dovranno essere ancorate stabilmente tramite piastre complete di fissaggi meccanici e chimici su di una platea in cemento armato;
 - d. area di stoccaggio di rifiuti legnosi (R13) a cielo aperto per complessivi 555 mq circa;
 - e. schermatura realizzata con siepe alta;
 - f. rete di idranti antincendio;
 - g. canali di scolo e impianto di trattamento dell'acqua di prima pioggia unitamente ad una vasca di laminazione adeguata a garantire l'invarianza idraulica;
 - h. impianto elettrico necessario al funzionamento dell'impianto.
- V.** Di stabilire che l'avvio della gestione dell'impianto è subordinato alla presentazione della dichiarazione di fine lavori a firma del direttore degli stessi, all'invio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della SCIA di cui al successivo paragrafo VI, lett. u), e all'accettazione formale, da parte della Provincia, della garanzia finanziaria di cui al successivo paragrafo VI.
- VI.** La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le operazioni di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora né causare inconvenienti da rumore e odori;
 - b) l'attività deve essere conforme al progetto di cui al paragrafo I, e deve essere svolta nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione e sicurezza antincendio, etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
 - c) l'impianto deve essere gestito conformemente alla "planimetria generale – smaltimento acque reflue", Tavola 2, di maggio 2025, trasmessa il 7/08/2025, prot. n. 32082 di pari data; i rifiuti in ingresso vengono accolti nell'area di conferimento (area A), poi una volta effettuati i necessari controlli, i rifiuti classificati con i codici EER 030105-150103 sono depositati all'esterno (area B), mentre i rimanenti rifiuti (020107-200201) sono depositati al di sotto di una tensostruttura (area C), accanto a sottoprodotti dalle caratteristiche simili (area D);

- d) i rifiuti gestiti devono essere avviati al recupero come segue:
- 1) i rifiuti con codice EER 020107 devono essere avviati al recupero presso impianti che effettuano operazioni di recupero R1 consistenti nel recupero energetico (es. ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 2, sub-allegato 1 al DM 5/02/1998);
 - 2) i rifiuti con codice EER 200201 devono essere avviati al recupero presso impianti di produzione di biomassa o impianti di compostaggio;
 - 3) i rifiuti con codice EER 030105 e EER 150103 devono essere avviati al recupero presso impianti che effettuano operazioni di recupero di materia R3 (es. pannellifici);
- e) devono essere osservate le norme vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- f) la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- g) il periodo di messa in riserva delle singole partite dei rifiuti non deve superare i 12 mesi;
- h) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- i) devono essere adottate idonee garanzie tecniche per impedire l'accesso a persone non autorizzate od animali;
- j) è vietato effettuare miscele di rifiuti non autorizzate ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;
- k) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere idonei in relazione alle caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati;
- l) la ditta dovrà aggiornare tempestivamente la documentazione attestante la disponibilità dell'area in caso di sopravvenuta scadenza o modifica della stessa;
- m) i cassoni per il deposito e il trasporto dei rifiuti devono essere adeguatamente ricoperti;
- n) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 5 al DM 5/02/1998, in particolare per le dotazioni minime, l'organizzazione del settore di conferimento e lo stoccaggio dei materiali in cumuli;
- o) lo stoccaggio in cumuli deve essere effettuato con altezza di abbancamento commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità;
- p) lo stoccaggio dei rifiuti e dei sottoprodotti dovrà essere effettuato in aree separate e opportunamente identificate, evitando miscele degli stessi;
- q) essendo la gestione dei materiali come sottoprodotti un regime di favore rispetto a quello del rifiuto, la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 deve essere effettuata dal gestore in fase di accettazione;
- r) nei rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, si dovranno evincere le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo;

- s) nell'esercizio dell'attività devono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse, in particolare di polveri, in linea con le migliori tecnologie disponibili, adottando, se necessario, tutti gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I, e comunque:
- 1) i cumuli di materiale e le vie di transito dovranno essere irrorati con sistemi di annaffiatura, in particolare nei periodi di massima attività anemologica o di siccità;
 - 2) i processi di movimentazione dovranno prevedere scarse altezze di getto e basse velocità di uscita;
 - 3) la velocità dei mezzi dovrà essere modesta;
 - 4) dovrà essere effettuata la pulizia costante delle aree;
- t) nello stoccaggio, vista la natura dei rifiuti, la ditta deve mettere in atto ogni misura al fine di impedire emissioni odorigene, maleodoranti o comunque moleste; al fine di evitare emissioni odorigene significative devono essere adottate buone pratiche operative atte a mantenere condizioni ottimali di pulizia e gestione, tra cui:
- 1) corretta movimentazione e stoccaggio del materiale in aree idonee;
 - 2) limitazione dei tempi di permanenza in sito;
 - 3) pulizia periodica delle aree di carico e scarico;
 - 4) controllo visivo e olfattivo del materiale in ingresso e in deposito;
- u) relativamente alla normativa antincendio:
- 1) per il controllo dell'incendio dovrà essere prevista una protezione mediante una rete idranti all'aperto, estesa all'intero insediamento realizzata nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 del paragrafo 5.5 dell'allegato al D.M. 26/07/2022;
 - 2) nella gestione della sicurezza antincendio dovrà essere prevista una procedura che prevede la costante presenza della squadra di emergenza qualora nell'area movimentazione materiale via sia in deposito materiali combustibili;
 - 3) è fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 quanto previsto dal Art. 6. - *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività* del DPR 151/2011;
 - 4) è fatto salvo il rispetto delle norme e dei criteri generali di sicurezza antincendi attualmente in vigore, anche per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato nel progetto antincendio presentato;
 - 5) prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011;
- v) deve essere ottemperato a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente al piano di emergenza interno ed esterno; ai fini dell'aggiornamento del *Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona* ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, in caso di modifica, voltura o revoca dell'autorizzazione, oppure di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, la ditta deve darne informazione al Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, la scheda C.2. delle Linee Guida approvate con DPCM 27/8/2021. La ditta deve inoltre inviare alla Prefettura la scheda aggiornata in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.);

- w) in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 2, 3 e 4 della Legge Quadro n. 447/95, dall'art. 5 e 9 della Legge Regionale n. 28/2001 e dal Capitolo V delle Linee Guida applicative contenute nella DGR 896/2003, entro 3 mesi dalla messa a regime del progetto, dovrà essere fornita alla Provincia, al Comune e all'ARPAM di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore una apposita valutazione di impatto acustico “post operam” redatta da un tecnico competente in acustica (iscritto all'ENTECA). Tale valutazione dovrà essere effettuata con misure dirette. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi (secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lettera b della L. 447/95) vicini e degli spazi fruibili da persone e comunità, nelle condizioni maggiormente cautelative per i recettori. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluta e differenziale) previsti dalla normativa vigente, nella situazione maggiormente cautelativa per i recettori. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione dei recettori e delle sorgenti, le distanze tra sorgenti e gli ambienti abitativi, e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione acustica dell'area;
- x) entro 2 mesi dalla cessazione dell'attività la Ditta dovrà presentare un piano di ripristino aggiornato sulla base delle attività svolte nel periodo di esercizio dell'impianto, delle eventuali differenti posizioni di deposito dei rifiuti che si sono modificate nel corso dell'attività, delle differenti tipologie di rifiuti trattati e, conseguentemente, delle differenti sostanze in essi presenti, nonché degli eventuali accadimenti occorsi nell'arco dell'attività;
- y) entro 6 mesi dalla cessazione dell'attività la ditta dovrà eseguire le opere ed azioni previste nel “Piano di messa in sicurezza, chiusura e ripristino ambientale”, parte integrante del progetto approvato, eventualmente aggiornato ai sensi della lett. x), seguendo le eventuali prescrizioni impartite dall'Arpam; qualora il contenuto dei contaminanti ricercati sui terreni e sulle acque sotterranee non sia conforme ai limiti della normativa in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dovranno essere avviate le procedure ivi previste;
- z) la ditta deve prestare prima dell'avvio effettivo della gestione dell'impianto, idonea garanzia finanziaria, in originale o con firma digitale, con importo pari a € 42.400, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 10 della DGR 515/2012, e validità di 2 anni oltre la data di scadenza del presente atto o in alternativa con durata di 7 anni, in quest'ultimo caso con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancato rinnovo nei termini previsti verrà avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale 750 del 18/7/2018.

VII. Di prescrivere alla ditta di comunicare a questa Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico della gestione dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti e, preventivamente, ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività

autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.

- VIII.** Di fare presente che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia e in particolare quelli del Titolo VI - Capo I del D.lgs. 152/2006.
- IX.** Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- X.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- XI.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XII.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore;
- XIII.** Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XIV.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 11/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SORICHETTI LEONARDO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione 09.02.02
Fascicolo 2018/250